



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DETERMINAZIONE
n. 574 del 29/12/2022**

Oggetto: RINNOVO DELL'APPALTO AL SERVIZIO DI PROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DAL 1-1-2023 AL 27/08/2027 - CIG ZD93959849.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23/05/2022 – “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23/05/2022 – “Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024 – dichiarata immediatamente eseguibile – con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23/05/2022, avente per oggetto “Approvazione del PEG 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 3/08/2022 ad oggetto: Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022/2024 – Approvazione, esecutiva, e successive variazioni;

VISTO il regolamento di contabilità armonizzato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 21/06/2022;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- la L. 241 del 7/08/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 21/06/2022;

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici;

- il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 05/10/2010, n.207 per le parti che continuano ad applicarsi ai sensi dell’art. 216 del suddetto D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la determinazione n. 443 del 30/12/2021 relativa ad affidamenti dei servizi assicurativi del Comune di Vigarano Mainarda gestite tramite il broker AON S.p.A. ad oggetto: “proroga tecnica polizze assicurative rca-libro matricola-rc patrimoniale-infortuni cumulativa- affidamento diretto polizze kasco – tutela legale- all risks property”;

VISTA la determinazione del Responsabile U.O.C. Servizi Informativi e Centrale Unica di Committenza n. 92 del 01/02/2018 ad oggetto “Determina di aggiudicazione - Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/01/2018-31/12/2022 Comune di Bondeno - Comune di Cento – Comune di Poggio Renatico, Comune di Terre del Reno – Comune di Vigarano Mainarda. CIG 7239445301” con la quale è stato affidato il suddetto servizio alla società AON S.p.A. - Via E. Calindri, 6 - 20143 Milano - C.F. 10203070155 e P.IVA 11274970158;

RICHIAMATA la determinazione n. 364 del 5/10/2017 con cui il Comune ha avviato le procedure per l’affidamento dell’incarico per servizio di brokeraggio assicurativo, mediante procedura ad evidenza pubblica da svolgersi a cura della centrale di committenza con sede presso il Comune di Cento, approvando nel contempo il capitolato tecnico;

RICHIAMATA la determinazione n. 130 del 23/02/2018 con cui il Comune ha preso atto dell’esito della procedura di gara (GIC 7239445301) ed ha affidato il servizio di Brokeraggio assicurativo per il periodo 2019/2022 alla Ditta AON Spa con sede a Milano;

VISTO il relativo contratto sottoscritto in forma pubblica amministrativa con AON S.p.A. - registrato a Vigarano Mainarda il 28/01/2019 al n. 459;

RICORDATO, pertanto, che il servizio di brokeraggio assicurativo in oggetto affidato ad AON S.p.A. scadrà il 31/12/2022;

RICORDATO, inoltre, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza e dell’ANAC, è consentito il rinnovo dei contratti pubblici purché detta eventualità sia prevista nel bando di gara e il rinnovo avvenga alle stesse condizioni del contratto originario, per un tempo predeterminato e limitato, in modo espresso e con adeguata motivazione, in considerazione dell’esigenza di tutela della concorrenza che richiede di mantenere, in sede di rinnovo, le condizioni rese evidenti in sede di gara che hanno determinato le valutazioni dei concorrenti di partecipare alla gara stessa e potersi assumere l’impegno di eseguire il contratto per tutta la sua durata comprensiva di quella eventuale;

RICHIAMATO l’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO che il bando di gara originario prevedeva l’eventualità del rinnovo dell’appalto ed inoltre l’art. 11 del contratto Rep. 28975 del 24/10/2019 testualmente recita: “*Il presente incarico avrà la durata di cinque anni e pertanto scadrà alle ore 00:00 del 31/12/2022. È previsto un eventuale rinnovo per un ulteriore periodo massimo di 5 anni che il Comune potrà in autonomia esercitare alla scadenza del contratto.*”;

RILEVATO che la società AON S.p.A. ha sempre svolto con continuità ed elevata professionalità il servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Vigarano Mainarda, garantendo tempestività di intervento ed affidabile competenza ogni qualvolta si sia reso necessario;

PRECISATO che il servizio oggetto del presente atto non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del Comune di Vigarano Mainarda in quanto l'attività del broker è remunerata, sulla base delle provvigioni dichiarate in sede di gara, esclusivamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali sono state stipulate o rinnovate le polizze per il tramite del broker o che saranno stipulate o rinnovate in futuro;

RILEVATA la necessità di procedere al rinnovo dell'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Vigarano Mainarda per il periodo dal 01/01/2023 al 27/08/2027, così come espresso dalle precedenti considerazioni, in analogia con quanto stabilito dall'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e come previsto dal contratto originario, al fine di garantire il proseguimento del medesimo servizio;

DATO ATTO che, con comunicazione Prot. n. 19112/2022 inviata tramite PEC in data 30/11/2022, il Capo Settore Finanze, aveva richiesto ad AON S.p.A. la disponibilità al rinnovo del contratto in argomento per ulteriori 5 anni, alle medesime condizioni in corso, come da facoltà prevista nel contratto attualmente in essere;

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta via PEC da AON S.p.A., acquisita al Prot. gen. n. 19950/2022 del 16/12/2022, con la quale viene confermata la disponibilità alla prosecuzione del servizio in oggetto, alle medesime condizioni economiche e operative in essere, per ulteriori 5 anni e pertanto fino al 27/08/2027;

DATO ATTO che sussistono le condizioni di fatto e di diritto e ragioni di convenienza e di pubblico interesse necessarie per procedere al rinnovo del contratto di brokeraggio assicurativo dell'Ente agli stessi patti e condizioni stabiliti in sede di gara, con esclusione della clausola di rinnovo oggetto del presente intervento;

Dato atto che:

- in base al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), sono stati eseguiti gli accertamenti sulla rilevazione dei rischi da interferenze, ma che le attività del presente appalto rientrano fra le fattispecie non soggette alla redazione del DUVRI da parte del committente;
- l'Amministrazione è tenuta a richiedere, ai fini dell'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, e che il relativo documento con validità fino al 02/02/2023 è stato acquisito agli atti con il N. Prot. INAIL 34903104;
- risultano altresì conclusi con esito regolare i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente al possesso dei requisiti della società AON S.p.A., dei suoi legali rappresentanti e degli altri soggetti coinvolti;
- nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge n°136 del 13/08/2010 e s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al pagamento dei premi dovuti alle Compagnie assicuratrici tramite il broker AON S.p.A., è stato richiesto il CIG ZD93959849 di rinnovo del contratto di cui al presente provvedimento;

DATO ATTO che il contratto di rinnovo del presente appalto verrà formalizzato in forma pubblica amministrativa e redatto in modalità elettronica a cura dell'Ufficio rogante di questa stazione appaltante, a firma del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in relazione a:

- regolarità dell'istruttoria svolta
- rispetto della tempistica prevista per legge
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali;

PROPONE

in qualità di RUP in esame ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le considerazioni esposte in premessa e da intendersi qui integralmente riportate:

1) di rinnovare con la società AON S.p.A., avente sede legale Via E. Calindri, 6 - 20143 Milano - C.F. 10203070155 e P.IVA 11274970158, il servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Vigarano Mainarda per il periodo dal 01/01/2023 al 27/08/2027, alle medesime condizioni economiche e operative di cui al capitolato speciale ed al contratto di appalto richiamato in premessa;

2) di precisare che il servizio oggetto del presente atto non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del Comune di Vigarano Mainarda in quanto l'attività del broker è remunerata, sulla base delle provvigioni dichiarate in sede di gara, esclusivamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali sono state stipulate o rinnovate le polizze per il tramite del broker o che saranno stipulate o rinnovate in futuro;

3) di dare atto che sarà richiesta alla società AON S.p.A. la polizza fideiussoria, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 103, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia degli impegni che assumerà in forza del contratto di appalto per il periodo corrispondente al rinnovo in parola;

4) di dare atto che il contratto di rinnovo del presente appalto verrà formalizzato in forma pubblica amministrativa e redatto in modalità elettronica a cura dell'Ufficio rogante di questa stazione appaltante, a firma del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze;

5) di dare atto che in base al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), sono stati eseguiti gli accertamenti sulla rilevazione dei rischi da interferenze, ma che le attività del presente appalto rientrano fra le fattispecie non soggette alla redazione del DUVRI da parte del committente;

- l'Amministrazione è tenuta a richiedere, ai fini dell'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, e che il relativo documento con validità fino al 02/02/2023 è stato acquisito agli atti con il N. Prot. INAIL 34903104;

- risultano altresì conclusi con esito regolare i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente al possesso dei requisiti della società AON S.p.A., dei suoi legali rappresentanti e degli altri soggetti coinvolti;

- nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge n°136 del 13/08/2010 e s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al pagamento dei premi dovuti alle Compagnie assicuratrici tramite il broker AON S.p.A., è stato richiesto il CIG ZD93959849 di rinnovo del contratto di cui al presente provvedimento;

6) di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.1, co. 9, lett. e) della L.

190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

8) di dare atto che la presente determinazione, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;

9) di dare atto infine che il presente provvedimento viene pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune di Vigarano Mainarda, nella sezione "Amministrazione trasparente - ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013, in adempimento altresì a quanto disposto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Il Responsabile del Procedimento
(CROCE CRISTINA)
con firma digitale**

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO suesposta e ritenuta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

**Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MECCA PAOLO MARIA)
con firma digitale**